Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 giugno 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 752.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 1° ottobre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 49. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione tra l'Università degli studi di Torino ed il Pio istituto Santa Corona di Milano per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica e traumatologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue, addì primo del mese di ottobre in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione presso la Università degli studi di Torino, delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e ricevere in conformità al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, gli atti e contratti in forma pubblica per conto della Amministrazione universitaria, omessa la presenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, quale rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, e in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Università di Torino in data rispettivamente del 17 marzo 1961 e 15 dicembre 1961, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sub *A*) e *B*);

on. Gennai Tonietti Erisia, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900 e residente in Milano,

presidente del Pio istituto Santa Corona, avente la sede in Milano, corso Italia n. 52, assistita dal segretario generale avv. Vittorio Clemente, la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di presidente del Pio istituto Santa Corona di Milano, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del detto Ente, rispettivamente in data 14 marzo 1961, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 4 settembre 1961 e in data 27 novembre 1961, approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 15 gennaio 1962, deliberazioni che per estratto autentico si allegano sotto le lettere *C*) e *D*);

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, prevede, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare con esame obbligatorio di clinica ortopedica, e che, per ragioni di evidente opportunità, si rende necessario istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che il Pio istituto Santa Corona di Milano ha assunto l'iniziativa di finanziare il posto predetto;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 18 febbraio 1961, 8 marzo 1961, 17 marzo 1961 e 15 dicembre 1961 hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di detto posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della clinica ortopedica;

Tutto ciò premesso

i sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico della legge sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica.

Art. 2.

Il Pio istituto Santa Corona, con sede in Milano, corso Italia n. 52, corrisponderà alla Università di Torino, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, in due rate semestrali anticipate, la somma di annue L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo.

Inoltre corrisponderà alla Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Il Pio istituto si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo, previsto dal successivo art. 4.

Il Pio istituto Santa Corona mette a disposizione dell'Istituto di clinica ortopedica dell'Università di Torino, presso i propri Istituti ospedalieri Santa Corona di Pietra Ligure, un reparto per il ricovero di malati ortopedici e traumatologici per scopi clinici e didattici, che assumerà la seguente denominazione: « Università degli studi di Torino - Clinica ortopedica Santa Corona ».

Art. 3.

L'Università degli studi di Torino verserà annualmente allo Stato, in dipendenza della istituzione del posto di cui all'art. 1, ed in esecuzione degli accordi sopra citati, l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di professore di ruolo assegnato alla cattedra di clinica ortopedica, nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2, comma secondo, per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennità varie) del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2, indicato in L. 3.200.000 annue, il Pio istituto Santa Corona di Milano, verserà tale contributo in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto ed aumenterà proporzionalmente la somma da versare all'Università degli studi di Torino a norma del secondo comma del precedente art. 2.

Gli aumenti previsti nel presente articolo decorreranno dal giorno nel quale si è determinato, per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di professore di ruolo, e si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto, o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la facoltà di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto dell'istituzione del posto di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della ortopedia e della traumatologia, il posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1 verrà senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1962, n. 199).

Richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed, a conferma, meco lo sottoscrivono.

Il presente atto redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte consta di fogli due e facciate sette ed è stato scritto da persona di mia fiducia.

Non si dà lettura dei quattro allegati perchè le parti, con il mio consenso vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Firmato in originale:

Erisia GENNAI TONIETTI
Mario ALLARA
Vittorino CLEMENTE
Adolfo LOLLI, *ufficiale rogante*

Registrato a Torino il 3 ottobre 1962 al n. 751, vol. 29, Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: *Gratis.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 753.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Provincia della Vice Provincia della Sardegna, con sede in Cagliari, della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il rescritto della Sacra Congregazione dei religiosi in data 12 giugno 1959, con il quale viene eretta in Provincia la Vice Provincia della Sardegna, con sede in Cagliari, della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 754.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco di Sales, con sede in Roma.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle Suore Oblate di San Francesco di Sales, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Operaio, nel comune di Monterotondo (Roma).

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 1° luglio 1960, integrato con due dichiarazioni del 31 dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Operaio nel comune di Monterotondo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 756.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe, nel comune di Dolegna del Collio (Gorizia).

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con postilla del 26 ottobre 1962 e dichiarazione del 3 gennaio 1963, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe nel comune di Dolegna del Collio (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 757.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Marco Evangelista, in frazione Magras del comune di Malè (Trento).

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 24 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Marco Evangelista in frazione Magras del comune di Malè (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 758.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Cuasso al Piano, frazione del comune di Cuasso al Monte (Varese).

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Cuasso al Piano, frazione del comune di Cuasso al Monte, viene eretto in ente morale e viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1963.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196,

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1958, con il quale vennero nominati i componenti del Collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'anzidetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, i signori:

a) *Componenti effettivi*:

Guarino dott. Ariberto, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro;

Rossitto dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Iorio dott. Nicola, designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

Cardinali dott. Mario, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

D'Angelo dott. Marco, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Rocco dott. Luigi, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Matteucci dott. Renato, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

b) *Componenti supplenti*:

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

Bassetti rag. Vincenzo, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

(5333)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1963.

Conferma in carica del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1959, con il quale il dott. Giuseppe Budini è stato nominato presidente della Cassa in argomento;

Considerato che è decorso il triennio di durata in carica del presidente della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Budini è confermato presidente della Cassa marittima adriatica per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5345)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1963.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1959, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste;

Ritenuto che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti degli armatori e della gente di mare devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Brusaferro cap. dott. Ferruccio, Cirrincione dottor ing. Salvatore, Courir Ugo, Pinotti comandante Corrado, Simeone Costantino e Trauner dott. Livio, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Bonazza prof. Sante, in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

D'Agostino cap. Euclide, Lagorio Giuseppe, Massi Emidio, Mucci comandante Luigi, Pennestre Aldo, Petracco Augusto e Piccoli Vittorio, in rappresentanza della gente di mare per le navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Sinnesio on. dott. Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Fredella dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Campodonico dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1963.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1959, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Ritenuto che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa, il quale stabilisce che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, è ricostituito come segue:

Presidente:

Angelli dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Magaletti ten. col. di porto Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Garbarino dott. Ivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sain cap. Germano, in rappresentanza degli armatori;

Radich Ernesto, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5347)

ORDINANZA DI SANITA' n. 3 del 17 maggio 1963.

Misure profilattiche contro il vaiuolo per le provenienze da Stoccolma (Svezia).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale con la quale la città di Stoccolma viene dichiarata infetta da vaiuolo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia, con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Stoccolma (Svezia) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo, previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(5540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1963, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di Erchie (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di Oria (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di San Michele Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1963, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1963, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1963, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1963, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Ranzanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Ranzanico (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del muto stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennai o1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1963, il comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

Avvisi di rettifica

A rettifica del comunicato pubblicato a pag. 2481 della *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 10 maggio 1963, si precisa che il comune di Montemurro, autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000 per il pareggio del bilancio 1962, appartiene alla provincia di Potenza anzichè a quella di Reggio Emilia.

(5526)

A rettifica del comunicato pubblicato a pag. 2302 della *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1963, si precisa che il mutuo di L. 8.000.000 che il comune di Cortino (Teramo) è stato autorizzato ad assumere con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963 è destinato al pareggio del bilancio 1963 anzichè del bilancio 1962.

(5527)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 25439 del 7 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1963, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 147, il ricorso proposto dall'impiegato avventizio di 3ª categoria Anastasio Salvatore contro il Ministero difesa-Marina, è dichiarato inammissibile rispetto al provvedimento di carattere confermativo del 6 marzo 1959, ed è respinto rispetto a quello del 6 novembre 1958, con il quale si rigettava l'istanza dell'anzidetto impiegato intesa ad ottenere la retrodatazione della sua nomina ad impiegato avventizio di 3ª categoria al 17 gennaio 1945.

(5394)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5769 in data 16 maggio 1963, il prof. ing. Franco Jossa è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

(5184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 4 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,17	621,25	621,24	621,36	621,25	621,08	621,28	621,20	621,15	621,25
$ Can.	576,12	576,05	576,10	576,05	575 —	576,07	576,05	576,10	576,10	576,10
Fr. Sv.	143,81	143,83	143,83	143,8675	143,82	143,83	143,865	143,85	143,82	143,83
Kr. D.	89,99	89,98	90,02	90,04	89,95	90 —	90 —	90 —	90,03	90,03
Kr. N.	86,95	87 —	86,98	87,03	86,95	86,99	87,02	87 —	87,02	87,02
Kr. Sv.	119,76	119,83	119,82	119,85	119,85	119,84	119,85	119,80	119,84	119,82
Fol.	172,78	172,77	172,81	172,805	172,75	172,80	172,81	172,80	172,81	172,80
Fr. B.	12,46	12,456	12,4605	12,46125	12,45	12,46	12,459	12,46	12,45	12,45
Franco francese	126,76	126,79	126,80	126,82	126,75	126,79	126,80	126,80	126,82	126,80
Lst.	1739,20	1739,45	1739,40	1739,80	1739,40	1738,81	1739,65	1739,35	1739,37	1739,50
Dm. occ.	156,02	156,01	156,02	156,05	156,02	156,04	156,03	156 —	156,07	156 —
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,05	24,07	24 —	24,06	24,0675	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,69	21,68	21,7225	21,695	21,70	21,68	21,68	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 4 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	106,85
Redimibile 3,50 % 1934	92,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	100,525
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,40
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,475
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	102,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1963

1 Dollaro USA	621,32
1 Dollaro canadese	576,05
1 Franco svizzero	143,866
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	119,85
1 Fiorino olandese	172,807
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,81
1 Lira sterlina	1739,725
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,687

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Detto concorso sarà integrato a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e salariati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

F) possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e di l'uso per cui è stata rilasciata;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i titoli validi a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica, o guida di autoveicoli, nonchè tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, designato dal Ministero dei trasporti.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato ed a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complesivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica.

L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida e in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza, da parte dei candidati, sia della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo, sia delle norme del Codice della strada.

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida almeno della categoria « C » conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 200 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato, rilasciato in carta legale, dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C »;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 200;

h) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 46. — CESSARI

ALLEGATO

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale Via Baiamonti n. 25 ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a (provincia di . . .)
il e residente dal (1)
in (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 16 maggio 1963.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del titolo di studio di . conseguito in data . presso .;

5) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) allega i sottoindicati documenti: . . . .

Roma, lì . . . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . (5)

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5353)

Concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il venticinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da porre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato costituirà per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova; il relativo avviso sarà pubblicato nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova pratica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 200, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 200 (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 200;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 200;

g) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente articolo 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 47. — CESSARI

ALLEGATO

Schema di domanda in bollo da L. 200

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato Generale Via Baiamonti, 25 - Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a (provincia di . . . .) il . . . residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 16 maggio 1963.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .;

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . .,

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) allega i sottoindicati documenti: . . . .

Roma, lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .;

Visto: si autentica la firma del signor (5). . . .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5354)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria di merito del concorso per titoli per il reclutamento ordinario di quindici tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1962, registro n. 78, foglio n. 282, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento ordinario di quindici tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai tenenti in s.p.e. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1963, registro n. 24, foglio n. 313, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Tenuto conto che la situazione degli organici dei subalterni in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri consente l'immissione in ruolo di altri due candidati risultati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 21 settembre 1962;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli per il reclutamento di quindici tenenti Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1962, citato nelle premesse:

1. ten. ftr. spe. Fenu Salvatore, nato il 5 febbraio 1940 . punti 55,45
2. ten. cav. spe. Gemma Giuseppe, nato il 7 febbraio 1938 . » 54,75
3. ten. art. spe. Lograno Savino, nato il 16 gennaio 1940 » 54,50
4. ten. ftr. spe. Calcagnile Gaetano, nato il 7 agosto 1938 . » 53,05
5. ten. ftr. spe. Cendamo Vincenzo, nato il 13 dicembre 1936 . . . . . . » 51,00
6. ten. ftr. spe. Chirieleison Virgilio, nato il 28 ottobre 1939 . . . » 50,90
7. ten. ftr. spe. Penzo Enzo, nato il 24 marzo 1939 . . . . » 50,00
8. ten. ftr. spe. Romano Franco, nato il 25 dicembre 1939 . . . . » 49,95
9. ten. ftr. spe. Trombetta Silvio, nato il 15 aprile 1939 » 49,40
10. ten. art. spe. Caforio Carlo, nato il 4 settembre 1938 . . . . » 48,75

11. ten. ftr. spe. Mazzeo Emilio, nato il 17 gennaio 1938 . . . . . . punti 48,65
12. ten. ftr. spe. Barbato Mario, nato il 23 febbraio 1937 . . . . » 48,60
13. ten. art. spe. Guzzardi Antonino, nato il 19 ottobre 1939 . . . . » 48,45
14. ten. ftr. spe. Carta Francesco, nato il 6 luglio 1935 . . . . » 48,25
15. ten. art. spe. Clara Claudio, nato il 16 ottobre 1938 . . . . » 47,70
16. ten. cav. spe. Ceniccola Mariano, nato il 1° settembre 1937 . . . . . . » 47,25
17. ten. ftr. spe. Bilancioni Otello, nato il 3 marzo 1938 . . . . » 46,25

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1962, citato nelle premesse:

1. ten. ftr. spe. Fenu Salvatore, nato il 5 febbraio 1940;
2. ten. cav. spe. Gemma Giuseppe, nato il 7 febbraio 1938;
3. ten. art. spe. Lograno Savino, nato il 16 gennaio 1940;
4. ten. ftr. spe. Calcagnile Gaetano, nato il 7 agosto 1938;
5. ten. ftr. spe. Cendamo Vincenzo, nato il 13 dicembre 1936;
6. ten. ftr. spe. Chirieleison Virgilio, nato il 28 ottobre 1939;
7. ten. ftr. spe. Penzo Enzo, nato il 24 marzo 1939;
8. ten. ftr. spe. Romano Franco, nato il 25 dicembre 1939;
9. ten. ftr. spe. Trombetta Silvio, nato il 15 aprile 1939;
10. ten. art. spe. Caforio Carlo, nato il 4 settembre 1938;
11. ten. ftr. spe. Mazzeo Emilio, nato il 17 gennaio 1938;
12. ten. ftr. spe. Barbato Mario, nato il 23 febbraio 1937;
13. ten. art. spe. Guzzardi Antonino, nato il 19 ottobre 1939;
14. ten. ftr. spe. Carta Francesco, nato il 6 luglio 1935;
15. ten. art. spe. Clara Claudio, nato il 16 ottobre 1938;
16. ten. cav. spe. Ceniccola Mariano, nato il 1° settembre 1937;
17. ten. ftr. spe. Bilancioni Otello, nato il 3 marzo 1938.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1963
Registro 35, foglio 277.

(5486)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 maggio 1963).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale n. 12 (dodici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(5321)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso l'Avvocatura generale dello Stato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 maggio 1963).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura generale dello Stato n. 4 (quattro) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà

pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(5322)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 maggio 1963).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali n. 18 (diciotto) posti di disegnatore o computista spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di disegnatore o computista l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(4323)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 maggio 1963)

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n. 30 (trenta) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmessa dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(5324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1963, registro n. 9 Interno, foglio n. 11, con il quale venne indetto un concorso per esami a sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Ritenuto di dover fissare la data per lo svolgimento delle prove scritte del concorso anzidetto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami per il conferimento di sette posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato avranno luogo in Roma, nei locali dell'Archivio di Stato, corso Rinascimento n. 40, alle ore 8,30 dei giorni 8, 9, 10 e 11 luglio 1963.

Roma, addì 28 maggio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5533)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6 marzo 1963, n. 3629/San., con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle sedi di condotta medica vacanti al 30 novembre 1961 nella provincia di Vicenza;

Vista la dichiarazione 20 maggio 1963, con la quale il dott. Mario Sommacal rinuncia alla sede di Brogliano;

Vista la graduatoria, approvata con decreto 6 marzo 1963, n. 3629/San.;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Mario Sommacal, rinunciatario, è dichiarato vincitore della sede di Brogliano il dott. Fernando Mantoan;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale della provincia di Vicenza, e per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Vicenza e del comune di Brogliano.

Vicenza, addì 24 maggio 1963

Il medico provinciale: BONTEMPO

(5490)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.